

Le informazioni essenziali dovranno essere integrate con quelle ulteriori richieste per i *determinati atti di indagine* specificati dagli articoli 37-45 del decreto interno, che esplicitamente o implicitamente richiamano le autorità giudiziarie italiane alla necessità di scrupolosa compilazione delle sezioni H-H7 del modello, ove vanno enunciati i dati corrispondenti ai requisiti supplementari richiesti per dar corso a *trasferimenti di persone detenute a fini di prova; videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva; provvedimenti provvisori* (sequestri probatori); *informazioni su conti bancari e finanziari; acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato; intercettazione di telecomunicazioni.*

Nella sezione B del modulo dovranno essere indicate e motivate le **eventuali ragioni di urgenza** e dovrà essere specificato il termine entro il quale l'atto dovrà essere eseguito, quando questo sia più breve di quelli previsti in linea generale dall'articolo 12 della direttiva.

La sezione D è sede dell'informazione relativa al **collegamento con un OEI precedente** che dovrà essere ben individuato (data di emissione, autorità ricevente e, ove possibile, numeri di riferimento attribuiti dalle autorità di esecuzione). La necessità di fornire dette indicazioni è richiamata dall'art. 34 del d. lgs. n. 108/2017 che, nel caso di partecipazione dell'autorità di emissione italiana all'attività esecutiva che si svolge in altro Stato membro, abilita anche la *presentazione diretta* alle competenti autorità dell'ordine di indagine collegato a quello in corso di esecuzione.

Nella sezione I dovranno essere espresse:

- le **formalità e procedure** che dovranno essere indicate all'autorità di esecuzione, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto, tenendo conto evidentemente delle regole nazionali di assunzione del mezzo investigativo o della prova, e in particolare di quelle che condizionano l'utilizzazione dell'atto nel processo interno (la norma interna richiama specificamente le forme dirette ad assicurare *i diritti e le facoltà riconosciuti dalla legge alle parti e ai difensori*);
- la **volontà di partecipazione dell'autorità giudiziaria italiana di emissione**, all'esecuzione dell'OEI, nei termini descritti dall'art. 29, commi 1 e 2 del decreto.

20.1 Regime linguistico e canali di trasmissione

Per quanto attiene al **regime linguistico** (art. 32, comma 4 del decreto), si informano le autorità in indirizzo delle scelte operate dagli Stati membri che hanno finora attuato la direttiva, nel contesto delle dichiarazioni depositate insieme alla notifica del perfezionamento delle procedure interne di attuazione:

Belgio	francese, olandese, tedesco e inglese;
Croazia	n.d.;
Estonia	inglese, estone
Finlandia	finlandese, svedese, inglese;
Francia	francese;
Germania	tedesco (salvo quanto specificato nel paragrafo 2.4);
Grecia	greco, inglese;
Lettonia	lettone;
Lituania	lituano, inglese;
Paesi Bassi	olandese, inglese;
Portogallo	portoghese, spagnolo;
Regno Unito	inglese;
Slovacchia	slovacco;

Ungheria ungherese; in casi di urgenza o di “estrema difficoltà” della traduzione nella lingua nazionale, inglese, francese, tedesco.

Per l'aggiornamento del quadro degli Stati membri che procederanno all'attuazione della direttiva e delle opzioni praticate in tema di regime linguistico e di autorità designate per la ricezione e l'esecuzione degli OEI, si raccomanda la consultazione del sito della Rete giudiziaria europea (*European Judicial Network* – www.ejn-crimjust.europa.eu) che evidenzia in *home page* una sezione dedicata all'*EIO* (*European Investigation Order*)³⁶.

Al fine di **ridurre i costi di traduzione** e agevolare la consultazione del documento da parte delle autorità riceventi, si consiglia di acquisire il modulo OEI in formato Word dal sito della RGE [all'indirizzo <https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libcategories.aspx?ld=120>], ove è disponibile in tutte le lingue dei Paesi dell'Unione. In tal modo sarà possibile compilare agevolmente e tradurre le sole sezioni essenziali in relazione al caso specifico.

In tema di **trasmissione dell'OEI**, l'art. 32 del decreto abilita le autorità giudiziarie interne alla trasmissione diretta del modulo compilato e di ogni comunicazione indirizzata alle autorità competenti dello Stato di esecuzione. La trasmissione potrà avvenire con qualsiasi mezzo idoneo che lasci traccia scritta e sia tale da garantire l'autenticità della provenienza, ivi compresa una *e-mail* alla quale sia allegato l'ordine in formato PDF immodificabile e debitamente tradotto³⁷.

All'Autorità centrale (la Direzione generale della giustizia penale – Ufficio II) le autorità interne potranno rivolgersi quando ciò sia necessario per ricevere ausilio al fine di risolvere difficoltà di comunicazione o di ricevere indicazioni sui modi nei quali può essere assicurata alle autorità di esecuzione *l'autenticità della provenienza* dell'atto o della comunicazione.

Il comma 2 dell'art. 32 abilita la trasmissione dell'OEI e di ogni comunicazione rilevante mediante il sistema di telecomunicazione della menzionata Rete giudiziaria europea. Tuttavia, nel corso delle periodiche riunioni della Rete, il corrispondente nazionale ha acquisito informazioni che sconsigliano allo stato di far ricorso a detto strumento.

Deve essere, invece, valorizzata la previsione del comma successivo che assegna ai punti di contatto della Rete designati presso ciascun distretto di Corte d'appello funzioni di ausilio per l'individuazione dell'autorità di esecuzione competente per lo Stato membro destinatario dell'OEI.

Ferma restando la doverosa disponibilità dei soggetti indicati nel decreto, si segnala che informazioni generali sulle autorità funzionalmente competenti in ciascuno Stato membro per il riconoscimento e l'esecuzione dell'OEI possono ricavarsi dal sito della Rete (prospetto intitolato *Competent authorities and languages accepted for the European Investigation Order in criminal matters*); mentre informazioni di dettaglio, relative per esempio alle autorità territorialmente competenti (in ragione della residenza della fonte di prova dichiarativa, dell'ubicazione del bersaglio da intercettare o della cosa da sequestrare, ecc.) possono ricavarsi utilizzando la funzione

³⁶ La sezione EIO include - sotto la voce, *Useful tools and information for the practical application of the European Investigation Order (EIO) Directive* - un prospetto aggiornato dello *Status of transposition of the EIO Directive* e un altro dedicato alle *Competent authorities and languages accepted for the European Investigation Order in criminal matters*.

³⁷ Non costituisce mezzo idoneo allo scopo la posta certificata che non è conosciuta negli altri Stati membri.

Judicial Atlas dello stesso sito la cui affidabilità risente però della tempestività delle operazioni di *updating* rimesse ai *Tool Correspondent* dei diversi Stati membri³⁸.

Preziosi servizi di supporto informativo potranno essere offerti dal magistrato di collegamento con la Repubblica francese, dal *Desk* italiano di *Eurojust* e dai corrispondenti nazionali di *Eurojust* (designati presso le Procure generali di ciascuna Corte d'appello), almeno con riferimento alle indagini transnazionali di competenza di detto organismo.

Giova segnalare che non tutti gli Stati membri hanno declinato la previsione dell'art. 7 (3) della direttiva come il legislatore italiano che, come detto, assegna all'Autorità centrale insediata presso il Ministero della Giustizia esclusivamente una funzione di supporto informativo e consente l'accesso diretto all'Autorità giudiziaria italiana da parte delle autorità di emissione degli altri Stati membri.

Alcuni Stati hanno operato la scelta di scindere le autorità competenti per la ricezione dell'OEI e quelle competenti per il riconoscimento e l'esecuzione. Altri, hanno designato autorità di ricezione e/o di esecuzione differenziate in ragione della natura del mezzo investigativo o probatorio richiesto, della connotazione urgente o meno dell'atto, del reato per cui si procede. In altri casi ancora, la peculiare struttura ordinamentale ha determinato l'indicazione di autorità centrali differenziate in ragione dell'area territoriale ove l'atto deve trovare esecuzione³⁹.

La varietà delle scelte operate dai diversi Stati membri in sede di implementazione della direttiva rende particolarmente utile, se non necessario, il ricorso ai servizi di supporto sopra illustrati.

21. Comunicazioni interne relative all'emissione dell'OEI

Il decreto di attuazione non contempla un obbligo di comunicazione dell'OEI emesso dalle autorità italiane di emissione all'Autorità centrale.

Poiché saranno come di consueto varati in ambito UE esercizi di verifica dell'impatto dello strumento nei diversi Stati membri (anche ai fini della *relazione sull'applicazione* prevista dall'art. 37 della direttiva), è opportuno che gli Uffici in indirizzo si dotino di un sistema di rilevamento quali-quantitativo degli OEI emessi (inclusivo di informazioni relative allo Stato membro destinatario, al reato per cui si procede, alla tipologia di attività per la quale è richiesta assistenza) anche al fine di consentire periodiche verifiche sull'adeguatezza della normativa interna di attuazione.

Delle informazioni statistiche relative agli uffici dei diversi distretti si faranno portatori i punti di contatto della Rete giudiziaria europea nelle riunioni periodiche indette dalla Direzione

³⁸ Non appena sarà aggiornata dai *tool correspondents* dei diversi Stati membri, risulterà particolarmente utile la consultazione sul sito della Rete delle schede di sintesi (cd. *fiches belges*) che, in relazione a ciascuna misura disponibile, indicano le caratteristiche essenziali della normativa nazionale, fornendo anche utili consigli di ordine pratico.

³⁹ La legislazione belga, per esempio, individua un'apposita autorità (il Procuratore federale) per la ricezione degli OEI caratterizzati da urgenza e per i casi di indeterminata localizzazione della fonte di prova; e un'altra (l'Amministrazione generale delle dogane e delle accise) specializzata per la ricezione e l'esecuzione degli OEI relativi alla materia tributaria e doganale. Il legislatore francese individua: il *Directeur des affaires criminelles et des grâces*, quale autorità centrale competente, oltre che per la soluzione delle difficoltà incontrate dagli altri Stati membri di emissione, per i provvedimenti conseguenti alla notifica di intercettazioni eseguibili da altro Stato membro senza l'assistenza tecnica delle autorità francesi (art. 31 della direttiva). Nel sistema UK, sono contemplate autorità centrali differenziate per gli OEI da eseguire in Galles, Inghilterra e Irlanda del Nord (UK Central Authority - UKCA), in Scozia (Crown Office) e in Gibilterra (Attorney General of Gibraltar). E' inoltre individuata un'autorità specifica per le violazioni di carattere fiscale e doganale (Her Majesty's Revenue and Customs - HMRC).

generale della giustizia penale, che saranno dedicate anche al monitoraggio del funzionamento dello strumento e delle prassi virtuose che andranno a consolidarsi presso i diversi uffici.

In prospettiva sarà realizzato dalla Direzione generale dei servizi informativi automatizzati (DGSIA) un registro informatico che agevolerà la rilevazione di questi dati.

E' prescritta (art. 27, comma 2) ed è vivamente raccomandata la comunicazione dell'OEI alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, quando si tratti di indagini relative ai delitti di cui all'art. 51, commi 3 bis e 3 quater cod. proc. pen.

Alla medesima autorità dovranno essere comunicate, ai sensi del d. lgs. 15 febbraio 2016, n. 34, le iniziative di costituzione delle squadre investigative comuni assunte dai procuratori della Repubblica nel contesto delle interlocuzioni instaurate con le competenti autorità di esecuzione ai sensi dell'art. 29, comma 1 del decreto (*Partecipazione all'esecuzione dell'ordine di indagine*).

Ai sensi dell'art. 7, comma 3 della legge n. 41 del 2005 può ritenersi che un'informativa sia dovuta anche al Desk italiano di *Eurojust* nei casi in cui l'OEI sia emesso nel contesto di indagini rientranti nel perimetro di competenza di questo organismo che coinvolgano almeno due Stati membri dell'Unione europea o un Paese terzo.

Come evidenziato nel citato documento del Desk italiano (pag. 10), l'informativa propizierà l'esercizio istituzionale del **ruolo di facilitazione operativa e mediazione giuridica di Eurojust** nell'ambito delle *finestre di consultazione* previste dalla direttiva con diverse finalità: per la soluzione dei problemi che afferiscono le condizioni di riconoscimento/esecuzione; per l'attuazione bilaterale del canone di proporzione; per la partecipazione dell'autorità italiana emittente alla fase esecutiva; per l'indicazione all'autorità destinataria dell'OEI di *formalità e procedure* di esecuzione; per l'individuazione delle modalità di trasferimento della prova; per il rinvio dell'esecuzione, a fini di salvaguardia dell'indagine o del processo che si svolge presso lo Stato di esecuzione; per l'individuazione e la soddisfazione dei requisiti particolari relativi agli *specifici atti di indagine* disciplinati negli articoli 16-26 della direttiva.

22. L'emissione dell'OEI e i diritti della difesa

Si è già evidenziata la funzione di tutela dei diritti della difesa (e nel contempo di garanzia dell'utilizzabilità dell'atto nel processo interno) attribuibile alle previsioni degli articoli 29 e 33 del decreto, in tema di forme e procedure da indicare alle autorità estere competenti per l'esecuzione dell'atto e in tema di partecipazione delle autorità emittenti italiane (o degli ufficiali di P.G. delegati) all'esecuzione dell'OEI.

Guardando alla fase successiva all'esecuzione e alla consegna o al trasferimento dei verbali e delle cose rilevanti per la prova, l'art. 35 del decreto disciplina mediante integrale rinvio ai casi e ai modi previsti dalla legge dello Stato di esecuzione la materia degli avvisi dovuti alle parti e ai difensori.

Ma la previsione della fonte europea più innovativa a tale riguardo è quella che allarga i tradizionali confini soggettivi della cooperazione internazionale in materia penale **attribuendo all'indagato e al suo difensore la legittimazione ad agire per l'emissione di un euro-mandato di prova**, "*nel quadro dei diritti della difesa applicabili conformemente al diritto e alla procedura penale nazionale*" (art.1 par. 3).

L'art. 31 del decreto traduce la disposizione stabilendo che il difensore della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, della persona proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione possa chiedere l'emissione di un ordine europeo d'indagine all'autorità giudiziaria interna procedente (pubblico ministero o giudice, secondo la fase).

La richiesta dovrà contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'atto che si intende assumere all'estero e dei motivi che ne giustificano l'assunzione.

In caso di rigetto, il pubblico ministero dovrà provvedere con decreto motivato, mentre il giudice deciderà con ordinanza, dopo aver sentito le parti.

Nel caso in cui l'atto sollecitato dal difensore consista in un sequestro probatorio opererà, nel caso di valutazione negativa del pubblico ministero, il meccanismo di *controllo sostitutivo* del giudice previsto dall'art. 368 c.p.p.

23. Disposizioni sulla utilizzabilità degli atti compiuti e delle prove assunte all'estero.

Secondo il *Libro Verde sulla ricerca della prova in materia penale* adottato dalla Commissione europea l'11 novembre 2009, i nuovi strumenti di assistenza avrebbero dovuto darsi carico dell'adozione di "*norme comuni per la raccolta delle prove in materia penale*". Veniva lasciata aperta l'opzione tra la predisposizione di una tavola dei principi generali condivisi ovvero la formulazione di più specifiche disposizioni calibrate sulle diverse tipologie di prova.

L'auspicio corrispondeva a una delle più rilevanti novità introdotte dal Trattato di Lisbona (art. 82, par. 2), per il quale l'Unione avrebbe dovuto costruire "norme minime" anche in materia penal-processuale (in tema di ammissione delle prove, diritti della persona e delle vittime), laddove necessario "*per facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale*", ferma restando la necessità di tenere conto delle differenze tra le diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, se idonee a garantire un livello più elevato di tutela delle persone.

L'attuazione di queste raccomandazioni avrebbe imposto, secondo alcuni commentatori, la creazione di una piattaforma unitaria di norme minime volte a disciplinare i criteri di ammissione della prova, ma anche a dettare un *numerus clausus* di regole di esclusione di determinate fonti di prova dal panorama cognitivo sottoposto alla prudente valutazione dell'autorità giudiziaria.

La direttiva 2014/41/UE non contiene una disciplina generale della *mutual admissibility of evidence*.

Il legislatore interno però, nell'art. 36 del decreto (recante *Disposizioni sulla utilizzabilità degli atti compiuti e delle prove assunte all'estero*), estende agli atti acquisiti mediante l'ordine europeo di indagine alcune previsioni, in tema di formazione del fascicolo per il dibattimento e di letture acquisitive, dedicate dagli articoli 431 e 512-*bis* c.p.p. agli atti e alle dichiarazioni assunte per via rogatoriale.

Ricalcando il modello dell'art. 431, comma 1 *lett. d)* ed *f)*, l'art. 36, comma 1 stabilisce l'inclusione nel fascicolo per il dibattimento:

- a) dei "documenti acquisiti all'estero mediante ordine di indagine" e dei "verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità";
- b) dei verbali degli atti di natura non documentale né irripetibile assunti all'estero a seguito di ordine di indagine, ai quali i difensori siano stati posti in grado di assistere esercitando le facoltà loro consentite dalla legge italiana.

L'art. 36, comma 2 riguarda i verbali delle dichiarazioni rese all'estero sulla base di un ordine emesso nella fase delle indagini preliminari e in ambiti diversi dall'incidente probatorio⁴⁰.

Di detti verbali il giudice dispone la lettura "**nei casi e con le modalità di cui all'articolo 512-*bis***".

⁴⁰ Per le dichiarazioni acquisite all'estero nel corso (e con le forme proprie) dell'incidente probatorio interno vale la regola dell'inclusione automatica nel fascicolo per il dibattimento ex art. 36, comma 1 *lett. b)*.

Varranno dunque le condizioni e le forme procedurali dettate dall'art. 512-bis c.p.p., secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 5 Cost.) fornite da S.U. n. 27918/11, D.F. e dalla successiva giurisprudenza di legittimità⁴¹ che prescrivono:

- a) **l'effettiva e valida citazione della fonte dichiarativa residente all'estero**, secondo le modalità stabilite dall'art. 727 c.p.p. per le rogatorie internazionali o dalle convenzioni di cooperazione giudiziaria applicabili nel caso di specie;
- b) **la verifica dell'eventuale irreperibilità** mediante tutti gli accertamenti opportuni e necessari in concreto, non essendo sufficienti la mancata notificazione o le risultanze anagrafiche o verifiche meramente burocratiche;
- c) **l'assoluta e oggettiva impossibilità di ottenere l'escussione del dichiarante attraverso una rogatoria internazionale concelebrata o mista**, secondo il modello previsto dall'art. 4 della Convenzione di Strasburgo 1959.

Calata nel contesto che ci occupa, la condizione sub c) richiama la necessità che l'autorità italiana procedente eserciti la facoltà prevista dall'art. 29, comma 2 del decreto di richiedere all'autorità di esecuzione "*di partecipare direttamente all'esecuzione dell'ordine di indagine*", affinché sia garantito il rispetto delle *forme e procedure* funzionali all'attuazione del principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova: richiesta che, a termini dell'art. 9 par. 4 della direttiva, l'Autorità di esecuzione potrebbe disattendere soltanto in caso di conflitto con i principi fondamentali del proprio diritto nazionale⁴².

PARTE V - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'EMISSIONE DI UN OEI RELATIVO A DETERMINATI ATTI DI INDAGINE

24. Trasferimenti temporanei di persone detenute

Gli artt. 37 e 38 disciplinano il trasferimento temporaneo nello Stato italiano di persona detenuta in altro Stato membro (art. 37) e il trasferimento temporaneo in altro Stato membro di persone detenute nello Stato italiano (art. 38).

Nel primo caso il pubblico ministero o il giudice procedente, secondo la fase nella quale l'atto probatorio deve essere assunto, emettono l'OEI per ottenere la comparizione di una persona detenuta in un altro Stato membro ai fini del compimento di un atto per il quale si renda necessaria la sua presenza.

Dovrà essere raggiunto un accordo con l'autorità di esecuzione sulle modalità del trasferimento, sulla sua durata e sul termine entro il quale il detenuto dovrà fare rientro nello Stato di esecuzione. Si applicano le disposizioni dell'art. 17, comma 2 che assegnano al procuratore della Repubblica il compito di emettere un ordine di carcerazione temporaneo, che collochi la persona temporaneamente trasferita presso la casa circondariale del luogo di compimento dell'atto di indagine o di prova. Le spese di mantenimento sono a carico dello Stato italiano.

Valgono, questa volta a carico dell'autorità italiana, le regole della specialità e le relative eccezioni (art. 37, commi 3 e 4).

⁴¹ *Ex plurimis*, v. C. II, n. 51410/13.

⁴² Le leggi di attuazione adottate da Francia e Regno Unito si conformano pienamente alla previsione dell'art. 9 par. 4 della direttiva. L'art. 694-39 del codice di procedura penale francese riconosce, quali unici possibili motivi di rifiuto della richiesta dell'autorità emittente di partecipare all'esecuzione dell'atto, il caso in cui detta partecipazione appaia "*de nature à réduire les droits des parties et le garanties procédurales fondamentales de notre droit ou de nature à nuire à nos intérêts nationaux fondamentaux*". Analogamente, l'art. 34 delle *Regulations* 2017 n°730 del Regno Unito prevede che la richiesta di concelebrazione dello Stato emittente possa essere rifiutata soltanto quando "*contrary to a fundamental principle of law, or harmful to essential national security interests*".

L'art. 38 disciplina il trasferimento di un soggetto detenuto in Italia verso lo Stato di esecuzione, sempre ovviamente al fine del compimento di un atto di indagine: potrebbe trattarsi per esempio di persona detenuta in Italia il cui trasferimento all'estero si rende necessario per compiere un'attività di individuazione o ricognizione di luoghi rilevante ai fini di un procedimento interno.

Sono richiamate, in quanto compatibili, le previsioni che regolano l'atto corrispondente *in passivo* (art. 16): *in primis*, quelle relative alla necessità del consenso informato e alle modalità della sua acquisizione e documentazione; poi quelle inerenti l'imputazione del periodo di detenzione all'estero ai fini dei termini di custodia e dell'esecuzione della pena; infine quelle relative al principio di specialità e alle sue eccezioni.

25. Richiesta di audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva

L'articolo 39 disciplina l'audizione a distanza di testimoni, periti, consulenti tecnici, persone informate dei fatti, imputati e persone sottoposte alle indagini (commi 1 e 2).

Ribadita la necessità del consenso di questi ultimi, la previsione si caratterizza per l'evocazione della possibilità che l'autorità di esecuzione non disponga dei mezzi tecnici necessari all'esecuzione dell'attività, evenienza alla quale l'autorità giudiziaria italiana potrà ovviare mettendoli a disposizione "per il tramite dell'autorità centrale" (art. 39, comma 5).

Con riferimento ai casi nei quali può essere emesso dalle autorità giudiziarie italiane un OEI avente tale specifico oggetto, il comma 3 elenca tre situazioni:

- a) il caso nel quale i soggetti indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 39 risiedano o dimorino all'estero e ricorrono ***giustificati motivi che rendono non opportuna la loro presenza sul territorio nazionale***. Possono venire in gioco i tempi di raccolta delle dichiarazioni e il rischio che risulti pregiudicato l'accertamento, tenuto conto anche della gravità del reato e dell'importanza della prova da acquisire; o anche il rischio di pregiudizio di diritti fondamentali, come l'integrità e il benessere del dichiarante esposto a violenza o minaccia o la vulnerabilità del testimone vittima;
- b) **il caso in cui la persona da interrogare o esaminare sia a qualsiasi titolo detenuta all'estero**, nel quale si presume l'opportunità dell'audizione a distanza;
- c) **i casi previsti dall'art. 147-bis disp. att. c.p.p.** riguardanti l'esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso.

Il richiamo integrale alla disposizione di attuazione significa che l'OEI potrà essere emesso sia nei **casi in cui il giudice ha facoltà di disporre**, sentite le parti, l'esame a distanza dei soggetti ammessi a programmi di protezione e degli operatori coinvolti nelle operazioni di cui all'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, come una delle misure finalizzate alla loro tutela (art. 147-bis, comma 2); sia nelle **ipotesi in cui, invece, l'esame in videoconferenza costituisce la regola**, derogabile soltanto quando "il giudice ritenga assolutamente necessaria la loro presenza": persone ammesse al piano provvisorio di protezione previsto dall'art. 13, comma 1, del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 o alle speciali misure di protezione di cui all'art. 13, commi 4 e 5 dello stesso d.l.; persona destinataria del decreto di cambiamento delle generalità previsto dall'art. 3 del

d. lgs. 29 marzo 1993, n. 119; dichiarante ex art. 210 c.p.p. da esaminare nel contesto di un procedimento relativo ai delitti di cui agli artt. 51, comma 3-*bis* e 407, comma 2, lett. a), n. 4, a sua volta imputato o indagato per uno di tali delitti, anche in procedimento separato; ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, loro ausiliari o interposte persone che siano chiamate a deporre in ordine alle attività svolte nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

Il comma 6 dell'art. 39 fa carico all'autorità giudiziaria italiana di verificare che la persona da ascoltare sia avvertita dei diritti e delle garanzie previste dall'ordinamento interno, con riferimento evidente sia al diritto al silenzio e all'assistenza difensiva per i dichiaranti indagati o imputati nel medesimo o in procedimento connesso (art. 64 c.p.p.), sia ai privilegi riconosciuti a determinate categorie di testimoni e periti (per es. artt. 199 e 200 ss. c.p.p.).

L'audizione mediante collegamento audiovisivo, consentendo di fatto all'autorità emittente e alle parti del procedimento interno di partecipare, sia pure a distanza, alla raccolta della prova dichiarativa e di condizionarne l'acquisizione secondo una prospettiva di massimo avvicinamento alla *lex fori* (per es. *cross examination*), dev'essere considerata con particolare favore.

In una graduatoria ideale delle tecniche di acquisizione della prova dichiarativa all'estero, la videoconferenza si situa immediatamente dopo l'esame concelebrato (art. 29, comma 2 del decreto), quale modalità capace di annullare la distanza giuridica tra il luogo di raccolta della prova e il luogo nel quale essa dovrà essere utilizzata e immediatamente prima della prova delegata all'autorità di esecuzione con la mera indicazione di forme e procedure (art. 33, comma 1).

L'accordo sulle modalità di audizione previsto dall'art. 39, comma 4 dovrà tendere a questo risultato che consentirà l'inserimento dei verbali di prova nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. b).

26. Informazioni relative a conti e operazioni bancarie e finanziarie.

L'art. 40 disciplina le modalità di compilazione dell'OEI avente per oggetto l'acquisizione *statica* di informazioni e documenti presso banche e istituti finanziari all'estero, richiamando l'attenzione sulla sezione H4 del modulo di cui all'allegato A.

Consapevole delle più ricorrenti difficoltà di attuazione di questo tipo di assistenza, il legislatore richiama in particolare la necessità che le autorità procedenti italiane indichino i motivi di rilevanza della richiesta e riportino le informazioni utili all'individuazione delle banche e degli istituti finanziari interessati.

Con riferimento all'OEI emesso per l'acquisizione *in tempo reale* di dati relativi ai movimenti che avvengono su determinati conti bancari e finanziari, il Titolo III del decreto non contiene specifiche disposizioni. La *Relazione illustrativa* segnala però che, come già evidenziato nella disciplina del versante passivo (art. 20, comma 2), l'attività deve essere assimilata alle intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche di cui all'art. 266-bis c.p.p., di talché la relativa richiesta dovrà conformarsi agli artt. 43 e 44 del decreto.

La sezione del modulo da compilare per questa tipologia di assistenza è quella contrassegnata dalla lettera H5 (*Atti di indagine che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato*).

RP

27. Operazioni sotto copertura e ritardo o omissione degli atti di arresto o di sequestro.

Gli artt. 41 e 42 richiamano i presupposti, le condizioni e le modalità previste dall'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n.146. L'art. 41, ricalcando la disposizione dell'art. 20, comma 3 relativa alla procedura passiva, segnala la particolare importanza delle informazioni dovute dall'autorità emittente in tema di motivi di emissione dell'OIE (sezione G e sezione H6 del modulo standard).

Con riferimento specifico alle operazioni sotto copertura, l'art. 41, comma 2 ribadisce la regola della comunicazione diretta con le autorità di esecuzione designate dallo Stato estero e della determinazione consensuale delle modalità di compimento delle operazioni.

La *Relazione illustrativa* segnala, in perfetta armonia con le previsioni della direttiva, la vigilanza e il primato della legge dell'autorità di esecuzione, "*anche con riguardo all'eventuale status riconosciuto a chi partecipi sul territorio estero a siffatte attività*".

28. Intercettazione di telecomunicazioni.

Gli articoli 43 e 44 del decreto legislativo n. 108 sono dedicati, rispettivamente, (i) alla *richiesta di intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica dell'autorità giudiziaria di altro Stato membro* e (ii) agli *obblighi di informazione* che l'autorità italiana dovrà adempiere verso lo Stato ove è ubicato il dispositivo bersaglio quando, invece, l'esecuzione dell'intercettazione non necessita dell'assistenza tecnica delle autorità di tale Stato.

Quest'ultima evenienza ricorre quando l'utenza oggetto dell'intercettazione sia riferibile ad un gestore telefonico nazionale che abbia stipulato accordi di roaming con altri gestori esteri, tali da assicurare in automatico il trasferimento delle comunicazioni sul territorio dello Stato italiano e nei casi di cd. *istradamento* nei quali, come sopra precisato (par. 17.3), la giurisprudenza di legittimità interna, valorizzando il fatto che tutte le operazioni rilevanti vengono compiute sul territorio italiano, ha finora legittimato l'esecuzione delle intercettazioni senza necessità di alcuna interlocuzione con lo Stato estero.

Quando, invece, si tratta di conversazioni che intercorrono su un'utenza o un sistema riferibile soltanto a un gestore estero ovvero di comunicazioni *estero su estero* non dirottabili (o comunque non dirottate) su nodi telefonici ubicati in Italia, le operazioni richiederanno l'assistenza tecnica delle autorità dello Stato membro interessato e troverà applicazione la disciplina dell'art. 43 del decreto.

28.1 Richiesta di intercettazione con assistenza tecnica di altro Stato membro

L'art. 43 individua il pubblico ministero, e non il Gip, come autorità emittente l'OIE in questione. L'indicazione è coerente con il fatto che anche per le intercettazioni nazionali l'esecuzione dell'attività autorizzata dal giudice è affidata all'autorità giudiziaria inquirente.

Il pubblico ministero dovrà compilare le parti generali e la sezione H7 del modello in allegato A, sezione specificamente dedicata a questa tipologia di atto.

Tra le **informazioni richieste dal modello**, il comma 2 della norma sottolinea quelle relative a:

- a) **l'indicazione dell'autorità giudiziaria che ha disposto l'intercettazione**, che richiama la necessità del previo provvedimento autorizzativo dato dal giudice ai sensi dell'art. 267 c.p.p.;
- b) **ogni informazione utile all'identificazione della persona che ha in uso il dispositivo o il sistema da controllare;**
- c) **la durata** delle operazioni di intercettazione da eseguire;
- d) **i dati tecnici** necessari allo svolgimento delle operazioni;

Estremi

N° 8836/2017.U
Tipo email Posta in uscita- Invio documento
Email PEC SI
Data invio 13/11/2017 10:58
Data di registrazione 13/11/2017 10:58
Casella scarico prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it
Stato Invio inviata
Stato Consegna consegnata
Stato Accettazione accettata

Lavorazione

Stato Lavorazione	chiusa	a partire dal	13/11/2017	alle	10:58
U.O competente	PROTOCOLLO	dal	13/11/2017	alle	10:58
In carico a		dal		alle	
Azioni da fare					
Dettagli azione					

Contenuti

Mittente prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it
Destinatari prot.tribunale.lameziaterme@giustiziacert.it;prot.tribunale.vibovalentia@giustiziacert.it;prot.tribunale.cosenza@giustiziacert.it;prot.tribunale.castrovillari@giustiziacert.it;prot.tribunale.catanzaro@giustiziacert.it;prot.tribunale.paola@giustiziacert.it;prot.tribunale.crotone@giustiziacert.it;prot.tribunale.orv.catanzaro@giustiziacert.it;prot.uffserv.cosenza@giustiziacert.it;prot.tribunale.bmin.catanzaro@giustiziacert.it;
Oggetto Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 13/11/2017.0013178.U

Testo del Messaggio**Allegati**

Allegato n° 1: 13178.pdf

Estremi

N° 9097/2017.U

Tipo email Posta in uscita- Invio documento
Email PEC SI
Data invio 22/11/2017 11:29
Data di registrazione 22/11/2017 11:29
Casella scarico prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it
Stato Invio inviata
Stato Consegna consegnata
Stato Accettazione accettata

Lavorazione

Stato	chiusa	a partire dal	22/11/2017	alle	11:29
Lavorazione					
U.O competente	PROTOCOLLO	dal	22/11/2017	alle	11:29
In carico a		dal		alle	
Azioni da fare					
Dettagli azione					

Contenuti

Mittente prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it

Destinatari prot.tribunale.lameziaterme@giustiziacert.it;prot.tribunale.vibovalentia@giustiziacert.it;prot.tribunale.cosenza@giustiziacert.it;prot.tribunale.castrovillari@giustiziacert.it;prot.tribunale.catanzaro@giustiziacert.it;prot.tribunale.paola@giustiziacert.it;prot.tribunale.crotone@giustiziacert.it;prot.tribunale.orv.catanzaro@giustiziacert.it;prot.uffserv.cosenza@giustiziacert.it;prot.tribunale.bmin.catanzaro@giustiziacert.it;

Oggetto Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 13/11/2017.0013178.U

Testo del Messaggio

integrazione allegati relativi a questa nota in quanto non inviati in data 13/11/2017

Allegati

(di cui agli articoli 29, 33, 38, 39, 41)

ORDINE EUROPEO DI INDAGINE (OEI)

Il presente OEI è stato emesso da un'autorità competente. L'autorità di emissione certifica che l'emissione del presente OEI è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento in esso specificato, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, e che gli atti di indagine richiesti avrebbero potuto essere disposti alle stesse condizioni in un caso interno analogo. Si chiede il compimento dell'atto o degli atti di indagine indicati di seguito, tenendo in debito conto la riservatezza dell'indagine, e il trasferimento delle prove acquisito in esito all'esecuzione dell'OEI

SEZIONE A

Stato di emissione:

Stato di esecuzione:

SEZIONE B: Urgenza

Si prega di indicare se sussiste un'urgenza dovuta:

- ad occultamento o distruzione di prove
- all'imminenza della data del processo
- ad altri motivi

Precisare:

I termini di esecuzione dell'OEI sono stabiliti nella direttiva 2014/41/UE. Tuttavia, se è necessario un termine più breve o specifico, si prega di indicare la data e di spiegarne il motivo:

.....
.....
.....

SEZIONE C: Atto o atti di indagine da compiere

1. Si prega di descrivere l'assistenza/l'atto o gli atti di indagine oggetto della richiesta E di indicare, se del caso, se si tratta di uno degli atti di indagine seguenti:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- Acquisizione di informazioni o di prove già in possesso dell'autorità di esecuzione

- Acquisizione di informazioni contenute in banche dati della polizia o delle autorità giudiziarie
- Audizione di:
 - testimone
 - perito
 - persona sottoposta ad indagini o imputato
 - vittima
 - terzi
- Individuazione di persone titolari di uno specifico numero telefonico, di un indirizzo di posta elettronica o di un indirizzo IP
- Trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di emissione
- Trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di esecuzione
- Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva di:
 - testimone
 - perito
 - persona sottoposta ad indagini o imputato
- Audizione mediante teleconferenza di:
 - testimone
 - perito
- Informazioni relative a conti bancari e altri conti finanziari
- Informazioni relative a operazioni bancarie e ad altre operazioni finanziarie
- Atti di indagine che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato
 - controllo di operazioni bancarie o altre operazioni finanziarie
 - consegne controllate (ritardo degli atti di arresto, fermo, perquisizione e sequestro)
 - altro
- Operazioni di infiltrazione (attività sotto copertura)
- Intercettazione di telecomunicazioni
- Provvedimento (i) provvisorio (i) inteso (i) a impedire atti di distruzione, trasformazione, spostamento, trasferimento o alienazione di elementi che possono essere usati come prove (sequestro probatorio)

SEZIONE D: Collegamento con un OEI precedente

Si prega di indicare se il presente OEI integra un OEI precedente. Se del caso, si prega di fornire informazioni utili ad individuare il precedente OEI (data di emissione dell'OEI; autorità alla quale è stato trasmesso e, se disponibili, data di trasmissione dell'OEI e numeri di riferimento attribuiti dalle autorità di emissione e di esecuzione):

.....

Se del caso, indicare se un OEI è stato già trasmesso ad un altro Stato membro per lo stesso caso:

.....

SEZIONE E: Identità della persona interessata

I. Si prega di fornire tutte le informazioni disponibili in merito all'identità della/e persona/e (i) fisica/fisiche o (ii) giuridica/giuridiche interessata/e dall'atto di indagine (qualora si tratti di più persone, fornire le informazioni per ciascuna di esse):

(i) In caso di persona/e fisica/fisiche

Cognome:

Nome/i:

Se del caso, altro(i) nome(i) pertinente(i):

Eventuali pseudonimi:

Sesso:

Cittadinanza:

Numero di documento d'identità o di codice fiscale:

Tipo e numero del/dei documenti di identità (carta di identità, passaporto), se disponibile:

.....

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Residenza e/o indirizzo conosciuto (se sconosciuto, ultimo indirizzo noto):

.....

.....

Lingua/e che la persona in questione comprende:

.....

.....

.....

(ii) In caso di persona/e giuridica/giuridiche

Nome:

.....

Forma giuridica:

Nome abbreviato, nome utilizzato comunemente o nome commerciale, se del caso:

.....

.....

Sede statutaria:

.....

Numero di registrazione:

Indirizzo della persona giuridica:

Nome del rappresentante della persona giuridica:

Si prega di descrivere l'attuale posizione della persona interessata nel procedimento:

- persona sottoposta ad indagini o imputato
- vittima
- testimone
- perito
- terzo
- altro (precisare):

2. Si prega di precisare il luogo in cui deve essere compiuto l'atto di indagine, se diverso dall'indirizzo indicato sopra:

.....
.....

3. Si prega di fornire eventuali altre informazioni utili all'esecuzione dell'OEI:

.....
.....

SEZIONE F: Tipo di procedimento per il quale l'OEI è emesso:

- a) in relazione a un procedimento penale avviato da un'autorità giudiziaria, o che può essere promosso davanti alla stessa, con riferimento a un illecito penale ai sensi del diritto nazionale dello Stato di emissione; o
- b) procedimento avviato dalle autorità amministrative in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo ad un procedimento davanti a un organo giurisdizionale competente segnatamente in materia penale; o
- c) procedimento avviato dalle autorità giudiziarie in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo a un procedimento davanti a un organo giurisdizionale competente segnatamente in materia penale;
- d) in connessione con i procedimenti di cui alle lettere a), b) e c) relativi a reati o violazioni per i quali una persona giuridica può essere considerata responsabile o punita nello Stato di emissione.

SEZIONE G: Motivi dell'emissione dell'OEI

1. Sintesi dei fatti

Si prega di fornire i motivi dell'emissione dell'OEI, compresi una sintesi dei fatti, una descrizione dei reati contestati o oggetto d'indagine, l'indicazione della fase in cui si trovano le indagini, i motivi di eventuali fattori di rischio e altre informazioni pertinenti.

.....
.....

2. Natura e qualificazione giuridica del o dei reati per i quali è stato emesso l'OEI e disposizioni di legge applicabili:

.....
.....

3. Il reato per il quale è stato emesso l'OEI è punibile nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni ai sensi del diritto dello Stato di emissione e figura nell'elenco di reati di seguito riportato? (contrassegnare la casella pertinente)

- partecipazione a un'organizzazione criminale
- terrorismo
- tratta di esseri umani
- sfruttamento sessuale dei minori e pedopornografia
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi
- corruzione
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee
- riciclaggio di proventi di reato
- falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro
- criminalità informatica
- criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali
- omicidio volontario, lesioni personali gravi
- traffico illecito di organi e tessuti umani
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi
- razzismo e xenofobia
- rapina organizzata o a mano armata
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte
- truffa
- racket e estorsione
- contraffazione e pirateria di prodotti
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi
- falsificazione di mezzi di pagamento
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive

- traffico di veicoli rubati
- violenza sessuale
- incendio doloso
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale
- dirottamento di aereo/nave
- sabotaggio

SEZIONE H: Requisiti supplementari per determinati atti

Si prega di compilare le sezioni pertinenti al o agli atti di indagine richiesti:

SEZIONE H1: Trasferimento di una persona detenuta

1) Qualora sia richiesto il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di emissione a fini di indagine, si prega di indicare se l'interessato vi abbia acconsentito:

- Sì No Si prega di chiedere il consenso dell'interessato

2) Qualora sia richiesto il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di esecuzione a fini di indagine, si prega di indicare se l'interessato vi abbia consentito:

- Sì No

SEZIONE H2: Videoconferenza o teleconferenza o altra trasmissione audiovisiva

Qualora sia richiesta l'audizione mediante videoconferenza o teleconferenza o altra trasmissione audiovisiva:

si prega di indicare la denominazione dell'autorità che procederà all'audizione (estremi/lingua):

.....

si prega di motivare la richiesta di questo atto:

.....

- a) audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva:
 - la persona sottoposta ad indagini o l'imputato ha dato il proprio consenso
- b) audizione mediante teleconferenza

SEZIONE H3: Provvedimenti provvisori

Qualora sia richiesto un provvedimento provvisorio inteso a impedire atti di distruzione, trasformazione, spostamento, trasferimento o alienazione di elementi che possono essere usati come prove, si prega di indicare se:

- gli elementi in questione devono essere trasferiti allo Stato di emissione
- gli elementi in questione devono restare nello Stato di esecuzione; si prega di indicare la data prevista:

per la revoca del provvedimento provvisorio:

per la presentazione di una successiva richiesta riguardante gli elementi in questione:

SEZIONE H4: Informazioni sulla banca e altri conti finanziari

1) Qualora siano richieste informazioni relative a conti bancari o altri conti finanziari detenuti o controllati dall'interessato, si prega di indicare, per ciascuno di essi, i motivi per cui ritiene l'atto utile ai fini del procedimento penale e per quali motivi si presume che i conti in questione siano detenuti presso banche dello Stato di esecuzione:

- informazioni su conti bancari che l'interessato detiene o per i quali ha una procura.
- informazioni su altri conti finanziari che l'interessato detiene o per i quali ha una procura

.....
.....
.....

2) Qualora siano richieste informazioni relative a operazioni bancarie o ad altre operazioni finanziarie, si prega di indicare, per ciascuna di esse, i motivi per cui si ritiene l'atto utile ai fini del procedimento penale:

- informazioni relative a operazioni bancarie
- informazioni relative ad altre operazioni finanziarie

.....
.....
.....

Si prega di indicare il periodo e i conti interessati

.....
.....

SEZIONE H5: Atti di indagine che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato

Qualora sia richiesto un atto d'indagine di questo tipo, si prega di indicare i motivi per cui si ritengono le informazioni richieste utili ai fini del procedimento penale:

.....
.....

SEZIONE H6: Operazioni di infiltrazione

Qualora sia richiesta un'operazione di infiltrazione, si prega di indicare i motivi per cui si ritiene l'atto di indagine probabilmente utile ai fini del procedimento penale:

.....
.....

SEZIONE H7: Intercettazione di telecomunicazioni

1) Qualora sia richiesta l'intercettazione di telecomunicazioni, si prega di indicare i motivi per cui si ritiene utile l'atto di indagine ai fini del procedimento penale:

.....
.....

2) Si prega di fornire le seguenti informazioni:

a) informazioni ai fini dell'identificazione della persona soggetta a intercettazione:

.....

b) la durata auspicata dell'intercettazione:

.....

c) dati tecnici (in particolare gli elementi di identificazione dell'obiettivo — quali telefono cellulare, telefono fisso, indirizzo di posta elettronica, connessione internet) per assicurare che l'OEI possa essere eseguito:

.....

3) Si prega di indicare una preferenza in merito al metodo di esecuzione:

trasmissione immediata

registrazione e successiva trasmissione

Si prega di indicare se sono richieste anche la trascrizione, la decodificazione e la decrittazione del materiale intercettato ⁽¹⁾:

.....
.....

SEZIONE I: Formalità e procedure richieste per l'esecuzione

1. Contrassegnare e completare, se del caso

L'autorità di esecuzione deve attenersi alle seguenti formalità e procedure (...):

.....
.....

¹ Si fa presente che le spese di trascrizione, decodificazione e decrittazione sono a carico dello Stato di emissione.

2. Contrassegnare e completare, se del caso

- Si chiede che uno o più funzionari dello Stato di emissione partecipino all'esecuzione dell'OEI a sostegno delle autorità competenti dello Stato di esecuzione.

Estremi dei funzionari:

.....
.....

Lingue in cui è possibile

comunicare:.....

SEZIONE J: Mezzi di impugnazione

1. Si prega di indicare se è stato già fatto ricorso a mezzi di impugnazione contro l'emissione di un OEI e, in caso affermativo, di fornire ulteriori dettagli (descrizione del mezzo d'impugnazione, compresi necessari passi da intraprendere e termini):

.....
.....

2. Autorità referente nello Stato di emissione per ulteriori informazioni sui mezzi di impugnazione ivi applicabili e sulla disponibilità dell'assistenza legale e del servizio di interpretazione e traduzione:

Denominazione:

Persona da contattare (se del caso):

Indirizzo:

Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)

Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)

Indirizzo di posta elettronica:

SEZIONE K: Dati dell'autorità che ha messo l'OEI

Tipo di autorità che ha emesso l'OEI:

- autorità giudiziaria

- ⁽²⁾ qualsiasi altra autorità competente definita dal diritto dello Stato di emissione

Denominazione dell'autorità:

.....

Nome del rappresentante/punto di contatto:

.....

Numero di fascicolo:

Indirizzo:

² Si prega di completare anche la sezione L